



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**164/2015**  
**Dicembre/8/2015 (\*)**  
**Napoli 15 Dicembre 2015**

***Con la Circolare n° 185 del 18 Novembre 2015 l'Inps fornisce uno strumento riepilogativo delle disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti, volto a garantire l'uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell'Istituto, comprese l'ex IPOST, l'ex INPDAP e l'ex ENPALS.***

Come noto, l'articolo 1, comma 41, della legge dell' 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i., ha disposto **l'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti** di assicurato e pensionato vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria a **tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime** (Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39; Legge 21 luglio 1965, n. 903).

L'Inps, con la **Circolare n° 185 del 18 Novembre 2015**, ricorda che a far data dal 1° gennaio 2010 è stata disposta la **soppressione dell'Ipost** e successivamente, a far data dal 1° gennaio 2012 quella dell'**Inpdap** e dell'**Enpals**.

Orbene, al fine di garantire **uniformità di trattamento ai superstiti** di pensionati e assicurati delle diverse gestioni, l'Istituto fornisce, con la Circolare in esame, le **linee guida in materia di trattamento pensionistico a favore dei superstiti**.

In generale la circolare si sofferma sull'**ambito di applicazione** del particolare trattamento pensionistico il cui diritto sorge in caso di **morte dell'assicurato o pensionato**, iscritto presso una delle gestioni dell'Istituto, per i familiari superstiti individuati dall'articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n°903, alle seguenti condizioni:

1. che il dante causa sia **titolare di pensione diretta** (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di **pensione di reversibilità**;

2. che il **lavoratore deceduto** abbia maturato i seguenti requisiti:

- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali; ovvero

- 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di **pensione indiretta**.

**Destinatari del particolare trattamento pensionistico sono:**

- Coniuge superstite
- Coniuge divorziato superstite
- Figli ed equiparati
- Genitori
- Fratelli celibi e sorelle nubili.

Per ciascuno degli aventi diritto la circolare specifica i requisiti necessari per il diritto alla pensione specificando che i figli o equiparati di **età inferiore a 18** anni sono considerati a priori a carico del dante causa. Si ricorda, altresì, che l'art. 22 della legge n. 903/65 subordina il riconoscimento del diritto a pensione ai superstiti in favore dei figli ed equiparati di **età superiore ai 18** anni, studenti o inabili, alla sussistenza in capo ad essi, alla data del decesso del genitore, del requisito della vivenza a carico del deceduto.

Si specifica, all'uopo, che con **Sentenza n° 42 del 22 febbraio 1999, la Corte Costituzionale** ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903/65, sollevata con riferimento al mancato riconoscimento del trattamento pensionistico ai superstiti nei confronti di **figlio studente che svolge attività lavorativa**.

La Corte ha argomentato che "la percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto agli studi con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34, 35 della Costituzione".

Con la predetta sentenza la Corte ha peraltro riconosciuto che ogni situazione deve essere di volta in volta valutata e che l'eventuale individuazione di un particolare limite reddituale spetta agli interpreti o al legislatore.

Ebbene, con la Circolare n° 185 del 2015, in esame, I'Inps recepisce tale sentenza e stabilisce che si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%.

Pertanto, in caso di attività retribuita che non pregiudica la prevalente qualifica di studente, il superstite ha l'onere di comunicare tempestivamente all'Istituto il reddito annuo presunto, nonché ogni variazione dello stesso. In caso di superamento del limite di cui sopra, le Sedi procederanno all'immediata sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle somme indebitamente erogate nel corso dell'anno di riferimento. Si rammenta che, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale di cui sopra, rilevano i soli redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro.

Da ultimo, per quanto riguarda la misura della pensione ai superstiti, questa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato.

Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

coniuge solo: 60%;

coniuge e un figlio: 80%;

coniuge e due o più figli: 100%.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE***  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**